si rivela in seguito non conforme alla tariffa doganale comune alla luce di un regolamento della Commissione o di una sentenza della Corte di giustizia.

Lo Stato membro esportatore non è per questo autorizzato a versare agli operatori commerciali la differenza tra l'importo compensativo monetario all'esportazione corrispondente dalla classificazione doganale da esso adottata e l'importo compensativo monetario all'esportazione, meno elevato, che corrisponderebbe alla classificazione doganale all'importazione adottata dallo Stato membro importatore.

Nella causa 196/80,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dalla High Court d'Irlanda, nella causa dinanzi ad essa pendente fra

ANGLO-IRISH MEAT COMPANY LIMITED, con sede in Dublino,

contro

MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, Dublino,

domanda vertente sull'interpretazione delle sottovoci 02.01 A II a) 2 bb) e 02.01 A II a) 4 aa), della tariffa doganale comune, quali figuravano nelle versioni di tale tariffa successivamente vigenti nel periodo 20 marzo 1978 - 20 aprile 1979, nonché degli artt. 10 bis e 11, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 29 maggio 1975, n. 1380 (GU n. L 139, pag. 37),

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dai signori: T. Koopmans, presidente di Sezione; A. O'Keeffe e G. Bosco, giudici;

avvocato generale: Sir Gordon Slynn;
vicecancelliere: J. A. Pompe,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento

Nel periodo 20 marzo 1978 - 28 aprile 1979, la Anglo-Irish Meat Company Limited (in prosieguo: Anglo-Irish Meat) esportava carne bovina dall'Irlanda nel Regno Unito. Durante quel periodo venivano riscossi importi compensativi monetari («icm») sulla carne bovina esportata dall'Irlanda, e ne venivano concessi su quella importata nel Regno Unito seppur ad un'aliquota più alta. Durante lo stesso periodo, le autorità irlandesi, con l'accordo del Regno Unito, provvedevano direttamente al versamento degli icm da applicare alle importazioni (nel Regno Unito) di merci provenienti dall'Irlanda, in conformità dell'art. 2 bis del regolamento del Consiglio 12 maggio 1971, n. 974 (GU n. L 106, pag. 1) modificato dal regolamento del Consiglio 30 aprile 1973, n. 1112 (GU n. L 114, pag. 4).

Le merci esportate dall'attrice nella causa principale consistevano in quarti anteriori di carne bovina refrigerata privati della vertebra atlante, un ossicino del peso di circa 500 grammi che si trova nel collo dell'animale. Le partite di carne in questione venivano dichiarate alle autorità irlandesi, e da queste accettate, come «pezzi non disossati», inclusi nella sottovoce 02.01 A II a) 4 aa) della tariffa doganale. Al momento dell'importazione nel Regno Unito, questa carne veniva invece classificata come «quarti anteriori e busti» compresi nella sottovoce doganale 02.01 A II a) 2 bb). Le autorità doganali britanniche avevano infatti ritenuto che la suddetta carne rispondeva alla definizione fornita dalla nota complementare 1 A d) ed e) del capitolo 2 della tariffa doganale comune, secondo cui l'espressione «busto (quarto anteriore)» designa «la parte anteriore della carcassa (mezzena), comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle (la spalla), con un minimo di quattro paia di costole (quattro costole) ed un massimo di dieci paia di costole (dieci costole), (le quattro paia anteriori (le quattro prime costole) devono essere intere, le altre possono essere tagliate) con o senza la pancia».

Poiché, durante il periodo in questione, gli icm per i quarti anteriori risultavano inferiori a quelli per i pezzi non disossati, abitualmente ritenuti di maggior valore commerciale, le autorità irlandesi versavano in definitiva all'attrice nella causa principale, a titolo di icm all'importazione della merce in questione nel Regno Unito, una somma inferiore rispetto a quella che l'interessata avrebbe dovuto riscuotere se le autorità britanniche avessero applicato la stessa classificazione doganale di quelle irlandesi, con una differenza pari a 422 069 sterline.

L'impresa adiva allora la High Court di Dublino pretendendo l'importo di 442 069 sterline: essa sosteneva che la classificazione della merce in pezzi disossati era corretta e che l'ente d'intervento

irlandese era obbligato ad applicare la suddetta classificazione, piuttosto che quella adottata dalle autorità britanniche.

Nel frattempo, le autorità doganali del Regno Unito avevano presentato alla Commissione delle Comunità europee una richiesta d'interpretazione della nota complementare 1 A d) ed e) del capitolo 2 della tariffa doganale comune, riguardante le definizioni di busti e, rispettivamente, di quarti anteriori.

Benché gli uffici della Commissione ritenessero che l'asportazione dell'atlante non avesse la minima incidenza sul piano commerciale e costituisse unicamente un mezzo per ottenere il versamento di icm più elevati, tanto da far apparire ingiustificata una modifica della classificazione doganale, si poteva constatare, grazie ad una discussione avvenuta in seno al Comitato per la nomenclatura della tariffa doganale comune, che la maggioranza delle persone interpellate propendeva per un'interpretazione restrittiva delle note interpretative.

Stando così le cose, per evitare qualsiasi tipo di speculazione, la Commissione adottava anzitutto il regolamento 11 aprile 1979, n. 745 (GU n. L 95, pag. 1) che stabiliva un nuovo metodo per il calcolo degli icm, in forza del quale gli icm da applicare alla sottovoce 02.01 A II a) 4 aa) risultavano identici a quelli vigenti per la sottovoce 02.01 A II a) 2 bb). Questo nuovo metodo veniva attuato per la prima volta dal regolamento della Commissione 26 aprile 1979, n. 834 (GU n. L 107, pag. 1), entrato in vigore il 30 aprile 1979.

Successivamente, con regolamento 11 maggio 1979, n. 936 (GU n. L 117, pag. 19), la Commissione risolveva la questione della classificazione doganale dei prodotti in contestazione, stabilendo che essi andavano classificati nella sottovoce 02.01 A II a) 4 aa).

A partire da quella data, veniva meno qualsiasi dubbio sulla «corretta» classificazione dei prodotti in questione.

Con ordinanza 31 luglio 1980, la High Court sospendeva il giudizio sottoponendo alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se le disposizioni della tariffa doganale comune delle Comunità europee (adottata col regolamento (CEE) del Consiglio n. 950/68 successivamente modificato) vadano interpretate, per il periodo 20 marzo 1978 - 28 aprile 1979 [1], nel senso che i quarti anteriori di carne bovina refrigerata, privati dell'atlante, vanno classificati ai fini doganali nella sottovoce 02.01 A II a) 4 aa) e assoggettati, negli scambi fra gli Stati membri, ad importi compensativi monetari negativi all'esportazione e positivi all'importazione al tasso corrispondente a tale voce doganale.

2) In caso di soluzione affermativa alla questione 1), se le disposizioni degli artt. 10 bis e 11, n. 2, del regolamento n. 1380/75 vadano interpretate nel senso che esse impongono al convenuto di versare all'attrice importi compensativi monetari al tasso corrispondente alla voce doganale di cui trattasi, anziché al tasso corrispondente ad un'altra voce, nella quale conformemente alla notifica effettuata ai sensi dell'art. 10 bis, n. 4, la merce è stata classificata all'atto dell'importazione nello Stato membro di destinazione.

3) In caso di soluzione negativa di una delle questioni precedenti, se le summenzionate disposizioni del regola-

1 — Dal fascicolo risulta che questa seconda data deve in realtà intendersi come il 28 aprile 1979.

mento n. 1380/75 vadano interpretate nel senso che esse impongono al convenuto l'obbligo di rimborsare all'attrice gli importi compensativi monetari in eccesso riscossi all'atto dell'esportazione di tali merci dall'Irlanda, per via dell'applicazione della voce doganale 02.01 A II a) 4 aa)».

L'ordinanza di rinvio è stata registrata nella cancelleria della Corte il 6 ottobre 1980.

Conformemente all'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della CEE, sono state depositate osservazioni scritte dalla Anglo-Irish Meat Company Limited, rappresentata da J. D. Cooke, Senior Counsel, incaricato dai sigg. Hussey e O'Higgins, Solicitors di Dublino; dal ministero dell'agricoltura, rappresentato da L. Dockery, Chief State Solicitor, in qualità di agente, assistito da H. J. O'Flaherty e E. Fitzsimons, Senior Counsels; dal Regno Unito, rappresentato da R. D. Munrow, del Treasury Solicitor's Office, in qualità di agente; e dalla Commissione delle Comunità europee, rappresentata da R. Wainwright, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

Ha tuttavia invitato le parti nella causa principale e la Commissione, a rispondere, entro e non oltre il 1° maggio 1981, ad alcune questioni.

Con ordinanza 25 marzo 1981, la Corte ha deciso, in conformità all'art. 95, §§ 1 e 2, del regolamento di procedura, di rimettere la causa alla Prima Sezione.

II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte

Sulla prima questione

Tutte le parti che hanno presentato osservazioni scritte concordano nell'affermare che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, la classificazione adottata dalla Commissione nel suo regolamento 11 maggio 1979, n. 936, non ha efficacia retroattiva, pur potendo eventualmente servire da canone d'interpretazione per determinare quale fosse la classificazione doganale corretta, anteriormente all'adozione di tale regolamento.

La *Anglo-Irish Meat* sostiene che la corretta classificazione di un quarto anteriore di carne bovina privato dell'atlante è sempre stata quella nella sottovoce doganale 02.01 A II a) 4 aa) («pezzi non disossati»).

A suo avviso, è infatti indiscutibile che tale vertebra (atlante) è un osso. Ora, la sottovoce doganale 02.01 A II a) 2 bb) («quarti anteriori») si applica soltanto ai pezzi comprendenti «tutte le ossa». Di conseguenza, un prezzo di carne dal quale sia stato asportato l'atlante non rientra in questa sottovoce.

Le tesi dell'ufficio doganale del Regno Unito, secondo cui l'espressione «tutte le ossa» riguarda soltanto le «costole» non è sostenibile. Se la nota complementare 1 A d) ed e) del capitolo 2 della tariffa doganale comune si fosse riferita alle costole, sarebbero state usate, a tal fine, espressioni del tipo «comprendente tutte le costole nonché il colletto ... ecc.». Non vi è logicamente alcun motivo di presumere che l'espressione «le ossa» significhi «costole», mentre è stata deliberatamente scelta per operare la distin-

zione col termine «costole» usato poco dopo, nella medesima frase.

L'esattezza della classificazione adottata dalle autorità irlandesi è d'altronde confermata dall'autorevole parere espresso successivamente dal Comitato per la nomenclatura, nonché dal regolamento della Commissione n. 936/79.

Il *ministro irlandese dell'agricoltura* è pure dell'avviso che l'espressione «tutte le ossa», che figura nella definizione di quarti anteriori contenuta nella suddetta nota complementare, può riguardare unicamente tutte le ossa comprese nei quarti soprammenzionati, incluso l'atlante.

Il *Regno Unito* sostiene che il fatto di asportare dal colletto un ossicino denominato atlante non può modificare le fondamentali caratteristiche di un quarto anteriore della specie bovina.

La nota complementare 1 A d) ed e) non esclude necessariamente il caso dell'asportazione di un piccolo osso del colletto. Se tale fosse stata l'intenzione, la nota si sarebbe piuttosto presentata nei seguenti termini:

«La parte anteriore della mezzena, comprendente il colletto, le spalle e tutte le ossa facentene parte, con . . .».

Così come è formulata, la nota è perlomeno ambigua.

Va notato che l'asportazione dell'atlante non modificava minimamente la caratteristica del prodotto, che continuava ad essere acquistato e venduto sul mercato, come quarto anteriore, ma serviva unicamente ad ottenere, ricorrendo al sotterfugio di una diversa classificazione doganale, il versamento di icm più elevati.

La *Commissione delle Comunità europee* osserva che la formulazione della nota complementare porta necessariamente a concludere, sulla base di un'interpretazione letterale, che anche l'asportazione di un ossicino del colletto è sufficiente ad impedire che un pezzo di carne venga classificato nella sottovoce «quarti anteriori».

Ad avviso della Commissione non si possono accogliere gli argomenti addotti dalle autorità del Regno Unito in favore della loro interpretazione.

L'argomento secondo cui l'espressione «tutte le ossa» riguarda il numero di costole previsto e non le ossa del collo, è in contrasto con la seconda parte del testo della nota, in cui è stabilito il numero di costole che deve essere presente, e che sarebbe del tutto priva di significato qualora si fosse ritenuto che l'espressione «tutte le ossa» doveva includere anche le costole.

L'argomento secondo cui la prassi di asportare l'atlante non aveva alcuna rilevanza dal punto di vista commerciale ma mirava unicamente a far riscuotere all'esportatore degli icm più elevati, è indubbiamente degno di essere preso in considerazione, ma, essendo un argomento di carattere economico, non è pertinente ad una questione di mera interpretazione.

La Commissione affronta poi la seconda parte della prima questione, in cui il giudice nazionale chiede se la sottovoce 02.01 A II a) 4 aa) costituisca il fondamento per il calcolo degli icm riscossi all'esportazione o concessi all'importazione.

Essa osserva che, benché la classificazione doganale debba senza alcun dubbio, salvo espressa disposizione contraria, essere la stessa sia per la riscossione dei dazi che per l'applicazione degli icm, tale principio non vale necessariamente nel caso di icm concessi all'importazione.

In base alla giurisprudenza della Corte in materia di restituzioni all'esportazione, gli Stati membri possono limitare la concessione di sovvenzioni comunitarie in determinate circostanze, ad esempio allorché si riscontrino manovre o pratiche fraudolente, anche qualora siano soddisfatte le condizioni formali per la concessione delle sovvenzioni stesse. Analogamente, ad avviso della Commissione, tenuto conto della neutralità degli icm, le autorità di uno Stato membro hanno la facoltà di limitare la concessione di questi ultimi quando constatino una manovra od un abuso che, come tale, faccia sorgere il rischio di distorsioni negli scambi.

La Commissione ricorda ancora che, in base all'art. 12, n. 2, del regolamento n. 1380/75, non vengono concessi icm per prodotti che non siano di «qualità sana, leale e mercantile». Benché nel caso di specie non sia stata fatta valere una siffatta circostanza, l'esistenza stessa della norma soprammenzionata dimostra tuttavia che non esiste un diritto assoluto alla concessione di icm corrispondenti alla disposizione tariffaria da applicare in ciascun caso. Non si può d'altronde escludere che, in seguito a manovre ed abusi, un prodotto possa ricadere nell'ambito della suddetta norma.

La Commissione suggerisce pertanto alla Corte di risolvere come segue la prima questione:

«1) I quarti anteriori di animali della specie bovina, freschi o refrigerati, privati dell'atlante vanno classificati nella sottovoce 02.01 A II a) 4 aa) della tariffa doganale comune.

2) I criteri decisivi per la classificazione doganale delle merci che rientrano nella suddetta sottovoce, ai fini dell'applicazione degli importi compensativi monetari, sono identici a quelli che risultano dalle norme d'interpretazione e di applicazione della tariffa e della sua nomenclatura. Spetta tuttavia alle competenti autorità nazionali valutare i fatti allo scopo di evitare che vengano concessi importi compensativi monetari non giustificati, in seguito, ad esempio, a manovre o abusi nell'applicazione delle disposizioni che regolano la classificazione doganale».

Sulla seconda questione

La *Anglo-Irish Meat* osserva che, nel caso di specie, il problema consiste non già nel determinare se le autorità doganali nazionali siano vincolate da una tariffa doganale stabilita da altre autorità, bensì nello stabilire se la stessa Comunità sia vincolata dalla decisione unilaterale ed erronea di un'autorità nazionale.

Ad avviso dell'attrice nella causa principale, i visti apposti dall'autorità doganale britannica sui moduli T 5 non hanno modificato la classificazione delle merci, ma hanno semplicemente informato il convenuto dell'esistenza di una controversia riguardante la classificazione adottata.

Avendo l'interessata accettato il pagamento con riserva e senza pregiudizio del proprio diritto a riscuotere gli importi compensativi monetari all'importazione in base alla classificazione ch'essa ha sempre ritenuto corretta, si deve sospendere la definizione della controversia in attesa che venga stabilita la classificazione doganale corretta. La Corte è stata espressamente chiamata a dirimere tale controversia. Di conseguenza, se la Corte risolvesse in senso affermativo la prima questione, ciò implicherebbe necessariamente una soluzione affermativa della seconda.

La Anglo-Irish Meat sottolinea che, secondo la giurisprudenza della Corte (sentenza 795/79, Pesch), uno Stato membro esportatore che si avvale della facoltà prevista dall'art. 2 bis del regolamento n. 974/71 è vincolato dalla classificazione doganale delle merci adottata dallo Stato membro importatore, finché manchi una interpretazione definitiva stabilita secondo le procedure dell'ordinamento giuridico comunitario. Orbene, dopo aver ricevuto il reclamo dell'attrice nella causa principale l'ente d'intervento irlandese ha fatto per l'appunto ricorso ad una delle suddette procedure, sottoponendo il problema della classificazione doganale del prodotto all'esame del Comitato per la nomenclatura della tariffa doganale comune, il quale ha confermato la classificazione effettuata dall'impresa interessata.

Bisogna sottolineare che da sempre gli enti nazionali d'intervento agiscono in veste di agenti locali in nome del Fondo comunitario. Nella causa 137/78, Henningsen, la Commissione ha riconosciuto di ritenersi vincolata dalla propria interpretazione «anche riguardo ai suoi interventi in materia di finanziamento della politica agricola comune di rimborso degli icm». Orbene, ciò che obbliga il committente deve obbligare anche i preposti. La Anglo-Irish Meat ritiene pertanto che la decisione del Comitato per la nomenclatura, nella versione del regolamento n. 936/79, bastava ad autorizzare il convenuto ad effettuare il pagamento basandosi sul reclamo dell'attrice.

Se la Corte risolvesse in senso affermativo la prima questione e in senso negativo la seconda, ne conseguirebbe necessariamente che gli importatori o gli esportatori si troverebbero completamente alla mercé dell'arbitrio e di decisioni eventualmente soggettive degli Stati membri, per ciò che riguarda la classificazione doganale, e non disporrebbero, malgrado il tenore della sentenza Pesch soprammenzionata, di alcun mezzo per ottenere soddisfazione mediante le impugnazioni a tal fine previste dal diritto comunitario. Una siffatta soluzione è chiaramente in contrasto non solo con lo spirito del diritto comunitario, ma anche con i principi del diritto alla difesa. Il potere discrezionale in materia di classificazione doganale attribuito in tal modo agli uffici doganali dello Stato membro importatore si traduce necessariamente in una distorsione negli scambi dei prodotti sottoposti alla politica agricola comune e nell'incertezza degli operatori economici, che si troverebbero alla mercé delle autorità doganali nazionali.

La Anglo-Irish Meat osserva ancora che, in base alla giurisprudenza della Corte, anche se la funzione dello Stato membro esportatore è limitata al pagamento degli icm, ciò non esclude che detto Stato debba esercitare tale funzione in modo responsabile e che, qualora nutra dubbi sull'esattezza della classificazione o dei fatti, esso debba assumere tutte le informazioni necessarie al riguardo. L'art. 2 bis prevede d'altronde che lo Stato membro esportatore versi l'importo che «dovrebbe essere concesso» dallo Stato membro importatore. Secondo la Anglo-Irish Meat con ciò s'intende l'importo che dovrebbe essere concesso dallo Stato membro importatore in base ad una corretta interpretazione del diritto comunitario. Sarebbe assurdo sostenere che la classificazione doganale adottata dallo Stato membro importatore è decisiva sotto qualsiasi aspetto. Se così fosse, lo Stato membro esportatore potrebbe essere vincolato da una classificazione palesemente errata.

La Anglo-Irish Meat non sostiene che lo Stato membro esportatore abbia la fa-

coltà di sostituire la propria classificazione a quella dello Stato membro importatore. Essa riconosce, infatti, che ad una soluzione del genere potrebbero farsi le stesse obiezioni relative all'incertezza e all'abuso già formulate a proposito dell'obbligo, eventualmente posto a carico dello Stato membro esportatore, di applicare ciecamente la classificazione adottata dallo Stato importatore, ma ritiene che qualora, come nel caso di specie, si constati una manifesta divergenza, lo Stato membro responsabile del versamento ai sensi dell'art. 2 bis del regolamento n. 974/71 debba assumere tutte le informazioni necessarie per risolvere la controversia. Se questo comporta un regolamento interpretativo della Commissione o una decisione della Corte di giustizia conseguente ad un rinvio pregiudiziale, la corretta interpretazione del diritto comunitario così ottenuta deve prevalere sulla prassi sviluppatasi tra le autorità nazionali unicamente come metodo ad hoc per colmare una lacuna del diritto comunitario.

Secondo la Anglo-Irish Meat, va fatta una distinzione tra la causa 795/79 ed il caso presente, essenzialmente sotto tre aspetti.

In primo luogo, nella causa Pesch, il giudice a quo è partito dal presupposto che «la Corte di giustizia non si [era] ancora pronunciata in merito alla classificazione di un prodotto nella tariffa doganale», mentre, nella causa in corso, la High Court domanda anzitutto alla Corte di pronunciarsi sulle voci doganali controverse, in modo da poter decidere sulla domanda dell'attrice basandosi sulla soluzione di tale problema.

In secondo luogo, nella causa summenzionata, il problema riguardava gli importi compensativi cumulati, mentre nel presente procedimento trattasi di icm riscossi all'esportazione e concessi all'importazione. Estendere il principio affermato nella causa Pesch alle circostanze del caso in esame comporterebbe necessariamente, ad avviso dell'attrice nella causa principale, una distorsione degli scambi tra Stati, un abuso del sistema della politica agricola comune ed una flagrante ingiustizia nei confronti dei beneficiari di tale politica.

Infine, nella causa Pesch, sono sorte incertezze riguardo alla classificazione del prodotto considerato e alla fine si è ritenuta corretta la classificazione adottata dallo Stato esportatore, mentre nella presente causa non vi sono ambiguità, poiché tanto la descrizione del prodotto quanto la tariffa doganale comune, secondo la quale i quarti anteriori devono contenere tutte le ossa, sono estremamente precisi.

La Anglo-Irish Meat ricorda che, come la Corte ha deciso nella causa 5/78, Milchfutter, una determinata classificazione doganale adottata da uno Stato membro non vincola necessariamente un altro Stato membro. Essa ritiene che tale principio valga anche in senso opposto. Pertanto, se le autorità doganali del Regno Unito non erano tenute ad adottare la classificazione operata da quelle irlandesi, neppure queste ultime erano obbligate a considerare definitiva e determinante la classificazione doganale modificata dalle autorità britanniche. Tale principio viene sottolineato nella sentenza Pesch, in cui la Corte ha indicato quali procedure seguire al fine di evitare ingiustizie che potrebbero altrimenti risultare da classificazioni divergenti.

Secondo la Anglo-Irish Meat, dalla suddetta giurisprudenza risulta che la Corte si è uniformata all'opinione espressa dall'avvocato generale Capotorti nella causa

5/78 nel senso che «le esigenze del corretto funzionamento del regime degli importi compensativi debbono indurre lo Stato importatore ad astenersi da controlli sistematici della merce, e comunque a non effettuare una classificazione della merce diversa da quella dello Stato di provenienza, se non quando sia obiettivamente dimostrata l'erroneità della prima classificazione».

L'attrice nella causa principale sostiene che, dal momento che la suddetta affermazione costituisce l'espressione di un principio destinato a garantire, per quanto possibile, l'auspicata uniformità della classificazione doganale, si deve rilevare che obiettivamente la prima classificazione, vale a dire quella operata dalle autorità doganali irlandesi, era esatta.

Essa sostiene quindi che dalla giurisprudenza della Corte emergono i seguenti principi:

1) la decisione unilaterale di uno Stato membro non vincola necessariamente un altro Stato membro che si occupa successivamente della medesima operazione;

2) le autorità doganali possono rimettere in questione una precedente classificazione e modificarla se risulta manifestamente errata;

3) ai fini dell'art. 2 bis del regolamento n. 974/71, lo Stato membro esportatore è vincolato alla classificazione adottata dallo Stato membro importatore fino a che il Comitato per la nomenclatura e la Commissione o la Corte di giustizia non si siano pronunciati sulla classificazione corretta;

4) la Commissione, nella sua veste di autorità incaricata in ultima istanza, del versamento da parte del Fondo comunitario, non è necessariamente vincolata dalla decisione o dall'errata classificazione adottate da un'autorità nazionale.

Il *ministro irlandese dell'agricoltura* sostiene che la sua opinione, secondo cui la classificazione adottata dalle autorità doganali del Regno Unito per i quarti anteriori privati dell'atlante era inesatta, non lo autorizzava tuttavia a scartare tale classificazione.

Esso osserva che, secondo l'art. 11, n. 2, del regolamento n. 1380/75, il pagamento, da parte dello Stato membro esportatore, dell'importo che dovrebbe essere concesso dallo Stato membro importatore è subordinato alla presentazione della prova dell'avvenuto espletamento delle formalità doganali d'importazione e dell'avvenuta riscossione dei dazi e delle tasse di effetto equivalente esigibili nello Stato membro importatore. Orbene, i suddetti dazi e tasse possono venir liquidati ed imputati solo in base ad una decisione dello Stato membro importatore sulla classificazione doganale delle merci. D'altra parte, l'art. 10 bis, n. 4, del regolamento n. 1380/75 attribuisce espressamente alle autorità doganali dello Stato membro importatore il diritto di modificare la classificazione doganale annotata sul documento di transito che accompagna le merci al momento del loro arrivo in dogana.

Secondo il ministro dell'agricoltura, tali disposizioni avevano congiuntamente l'effetto di consentire allo Stato membro importatore di adottare la decisione definitiva riguardo alla classificazione doganale delle merci importate, vincolando, in tal modo, l'autorità dello Stato membro esportatore incaricata del versamento dei relativi importi compensativi monetari.

La situazione non cambia per il fatto che icm fondati su una diversa classificazione sono stati riscossi dal ministero irlandese dell'agricoltura al momento dell'esportazione degli stessi prodotti dall'Irlanda. I

regolamenti vigenti non escludevano la possibilità che lo Stato membro esportatore e lo Stato membro importatore adottassero classificazioni doganali diverse e non contenevano alcuna norma atta a disciplinare, qualora si verificasse, una situazione simile.

Il ministro dell'agricoltura, dato che, nel pagare gli icm opera in veste di agente del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, ritiene di essersi comportato in modo corretto e opportuno tenendo conto del parere espresso dalla Commissione la quale, nella lettera 31 ottobre 1979, gli aveva confermato che, a norma dei regolamenti comunitari, gli unici icm legittimamente applicabili nel caso di specie ai prodotti importati nel Regno Unito erano quelli stabiliti dalle autorità doganali britanniche.

Il ministro riconosce che le circostanze del caso in esame, per cui le autorità doganali degli Stati membri esportatore ed importatore non concordano sulla classificazione doganale di merci identiche, non favoriscono certamente il funzionamento corretto della tariffa doganale comune e dei sistemi d'intervento comunitario. Esso rileva tuttavia che la giurisprudenza della Corte pare aver accolto il principio secondo cui la classificazione tariffaria adottata dallo Stato esportatore non vincola necessariamente lo Stato importatore per quel che riguarda merci identiche.

Stando così le cose, e tenuto conto delle disposizioni dei regolamenti vigenti, il ministro dell'agricoltura ha ritenuto di essere vincolato non già dalla classificazione adottata dalle autorità irlandesi, bensì da quella stabilita dalle autorità britanniche. Esso non si è ritenuto autorizzato ad indagare se tale classificazione fosse o meno esatta, considerando che questo problema è di competenza degli organi giurisdizionali. A suo avviso, la Corte di giustizia delle Comunità europee era ed è l'organo giurisdizionale competente a decidere in proposito, poiché trattasi dell'interpretazione di una disposizione della tariffa doganale comune.

Il *Regno Unito* sostiene che, secondo la giurisprudenza della Corte, lo Stato membro esportatore, che si valga della facoltà prevista dall'art. 2 bis del regolamento n. 974/71, è vincolato dalla classificazione stabilita dallo Stato membro importatore.

Esso sostiene che in ogni caso si deve tener per valida la sua classificazione fino al momento dell'entrata in vigore del regolamento della Commissione (CEE) n. 936/78, il 2 giugno 1979.

Secondo il Regno Unito, benché il regolamento relativo alla classificazione tariffaria sia stato adottato per rendere efficace la decisione presa a maggioranza dal Comitato per la nomenclatura della tariffa doganale comune, che considerava il prodotto in contestazione un «pezzo non disossato», non si è mai inteso far derivare vantaggi economici dai suoi effetti, come comproverebbe il fatto che, sin dal 30 aprile 1979, il regolamento n. 834/79 aveva ridotto l'icm relativo ai «prezzi non disossati» allo stesso livello di quello previsto per i «quarti anteriori».

Per il caso in cui la Corte risolva affermativamente la prima questione, il Regno Unito sostiene che non si può ammettere, per il periodo considerato, l'applicazione retroattiva della disciplina, poiché ciò significherebbe approvare un versamento di fondi comunitari non previsto.

Secondo il Regno Unito, benché il diritto comunitario non escluda qualsiasi possibilità di efficacia retroattiva della legisla-

zione comunitaria, è principio generale che, salvo circostanze particolari, la retroattività non è ammessa. Orbene, nel caso di specie, non esistono circostanze particolari che possano giustificare un'applicazione retroattiva della disciplina; al contrario, è stato nel preciso intento di evitare perturbazioni che il regolamento (CEE) n. 834/79 di modifica degli importi compensativi è entrato in vigore prima del regolamento n. 936/79, che modifica la classificazione.

La *Commissione delle Comunità europee* dichiara che, riguardo a tale questione, la sua posizione è sempre quella già assunta in passato e recentemente confermata dalla Corte. Essa sostiene pertanto che le autorità dello Stato membro esportatore devono applicare la classificazione adottata dalle autorità degli Stati membri importatori al momento dell'importazione, e si spinge persino oltre, assumendo che, nell'ambito dell'art. 2 bis del regolamento n. 974/71, lo Stato membro esportatore non rappresenta altro che l'agente pagatore e, come tale, è vincolato dalla valutazione globale espressa dallo Stato membro importatore quanto all'importo compensativo monetario dovuto all'importazione.

Tale conclusione è indipendente dalla tesi della Commissione secondo cui la classificazione operata nel presente caso dalle autorità britanniche è errata.

Certamente, qualora la Corte si pronunciasse sulla prima questione nel senso suggerito dalla Commissione, le autorità britanniche dovrebbero di conseguenza modificare la propria classificazione anche se, a rigore, esse non hanno la qualità di parte nel presente procedimento. Tuttavia, secondo la Commissione, esse rimangono libere di decidere che l'icm deve concedersi esclusivamente in base all'aliquota vigente per i «quarti anteriori», nonostante la modifica formale della classificazione doganale. Questa decisione potrebbe essere comunicata alle autorità irlandesi, che in quanto semplici agenti pagatori del Regno Unito, per gli icm, sarebbero tenute a conformarvisi. D'altra parte, le autorità del Regno Unito potrebbero anche non essere tenute a modificare la propria classificazione, se contro l'attrice nella causa principale sia intervenuta la decadenza, secondo le norme di procedura del Regno Unito. È comunque evidente che, nel giudizio in corso, nulla impone al giudice nazionale di ordinare alle autorità irlandesi di versare l'icm da applicare all'importazione nel Regno Unito secondo un'aliquota diversa da quella corrispondente alla valutazione espressa dalle autorità britanniche.

La Commissione suggerisce pertanto di risolvere come segue la seconda questione:

«Il combinato disposto degli artt. 2 bis del regolamento del Consiglio n. 974/71 e 11 del regolamento n. 1380/75 della Commissione va interpretato nel senso che lo Stato membro esportatore è vincolato, ai fini della determinazione dell'importo compensativo monetario applicato alle importazioni in altro Stato membro, dalla valutazione espressa da quest'ultimo per merci identiche».

Sulla terza questione

La *Anglo-Irish Meat* sostiene che ad operazioni identiche devono applicarsi classificazioni identiche. Il sistema degli icm è destinato a facilitare la libera circolazione dei prodotti agricoli tra Stati membri, conformemente agli scopi della politica agricola comune, e ad evitare l'ostacolo risultante dalle oscillazioni monetarie. Orbene, è illogico ammettere che

una situazione in cui tale sistema diventa di per sé stesso un ostacolo agli scambi possa considerarsi conforme al diritto comunitario. Applicare allo stesso prodotto due classificazioni diverse ed incompatibili fra loro comporta necessariamente una distorsione negli scambi dei prodotti agricoli sottoposti alla politica agricola comune.

Il *ministro dell'agricoltura irlandese* osserva che il regolamento n. 1380/75 non contiene alcuna disposizione espressa sulla situazione contemplata nella terza questione e che, di conseguenza, un eventuale diritto al rimborso dovrà essere fondato sul diritto interno.

La *Commissione delle Comunità europee* sostiene che la terza questione è basata su due ipotesi che si escludono a vicenda.

Se la Corte interpretasse la tariffa doganale comune nello stesso senso delle autorità britanniche, le autorità irlandesi dovrebbero modificare la propria classificazione per quanto ciò sia consentito dalle loro disposizioni nazionali e, di conseguenza, rimborsare una parte degli icm riscossi sulle merci esportate. Ciò sarebbe possibile, poiché il regolamento n. 936/78 relativo alla classificazione doganale non ha efficacia retroattiva.

Se invece, conformemente alla tesi della Commissione, la Corte interpretasse la tariffa doganale comune nel senso indicato dalle autorità irlandesi ma dichiarasse che queste ultime sono comunque vincolate dalla classificazione adottata dalle autorità britanniche, la Commissione ritiene che si giungerebbe ad una situazione estremamente criticabile, incompatibile col diritto comunitario, nel caso in cui le autorità irlandesi siano costrette a modificare una classificazione «corretta» per adottarne una errata al solo scopo di ovviare agli effetti dannosi, per l'impresa interessata, della decisione del Regno Unito di non concedere icm secondo l'aliquota più elevata. Tale conclusione può a prima vista apparire assurda, ma è una logica conseguenza dei poteri attribuiti agli Stati membri in materia di concessione e riscossione degli icm, conseguenza che si sarebbe ugualmente verificata qualora l'Irlanda ed il Regno Unito non si fossero avvalsi della facoltà loro attribuita dall'art. 2 bis del regolamento n. 974/71.

La Commissione propone pertanto di risolvere come segue la terza questione:

«Le soprammenzionate disposizioni dei regolamenti n. 974/71 [art. 2 bis] e n. 1380/75 [art. 11] non vanno interpretate nel senso ch'esse impongono allo Stato membro esportatore l'obbligo di rimborsare gli importi compensativi monetari riscossi all'esportazione in base ad una classificazione doganale corretta, anche qualora tale Stato membro sia stato tenuto a ridurre il versamento degli importi compensativi monetari applicati all'importazione da un altro Stato membro, per uniformarsi alla valutazione di quest'ultimo».

III — La fase orale del procedimento

La Anglo-Irish Meat, con l'avv. J. D. Cooke, Senior Councel; il ministro dell'agricoltura, rappresentato dall'avv. H. J. O'Flaherty, Senior Counsel, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. R. Wainwright, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, hanno svolto osservazioni orali nell'udienza del 21 maggio 1981.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 2 luglio 1981.

In diritto

1 Con sentenza 31 luglio 1980, pervenuta in cancelleria il 6 ottobre 1980, la High Court d'Irlanda ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, varie questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione di talune disposizioni della tariffa doganale comune (in prosieguo: TDC e del regolamento della Commissione 29 maggio 1975, n. 1380 (GU n. L 139, pag. 37), recante modalità di applicazione degli importi compensativi monetari istituiti con regolamento del Consiglio 12 maggio 1971, n. 974 (GU n. L 106, pag. 1), al fine di risolvere il problema relativo alla classificazione doganale di determinate merci ed a certe modalità di applicazione del regime degli importi compensativi monetari (in prosieguo: icm).

2 L'art. 2 bis del regolamento del Consiglio n. 974/71, modificato dal regolamento del Consiglio 30 aprile 1973, n. 1112 (GU n. L 114, pag. 4), stabilisce che:

«Quando un prodotto esportato da uno Stato membro è stato importato in uno Stato membro che deve concedere un importo compensativo all'importazione, lo Stato membro esportatore può, d'accordo con lo Stato membro importatore, versare l'importo compensativo che dovrebbe essere concesso da detto Stato importatore. In tal caso, nessun importo compensativo è concesso dallo Stato membro importatore per i prodotti provenienti dallo Stato membro in questione . . .»

3 Le modalità di applicazione della suddetta norma sono state definite nel regolamento della Commissione n. 1380/75, precisamente dall'art. 10 bis, inserito nel testo con regolamento della Commissione 11 luglio 1977, n. 1556 (GU n. L 173, pag. 10), e dall'art. 11. Durante il periodo in esame, il n. 2 di quest'ultimo articolo recitava, tra l'altro, quanto segue:

«Il pagamento da parte dello Stato membro esportatore dell'importo compensativo monetario che dovrebbe essere concesso dallo Stato membro importatore è subordinato alla presentazione della prova dell'avvenuto espletamento delle formalità doganali d'importazione e dell'avvenuta riscossione dei dazi e delle tasse di effetto equivalente esigibili nello Stato membro importatore».

Tale prova viene fornita mediante presentazione dell'esemplare di controllo di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2315/69 . . .»

4 Dal fascicolo risulta che l'attrice nella causa principale esportava, nel periodo 20 marzo 1978 - 28 aprile 1979, carne bovina dall'Irlanda nel Regno Unito. In quel periodo, per la merce in questione, venivano riscossi, all'esportazione dall'Irlanda, e concessi, ad aliquota maggiore, all'importazione nel Regno Unito, icm. A quell'epoca, la riscossione e la concessione di icm erano disciplinate, tra il Regno Unito e l'Irlanda, secondo il sistema di cui all'art. 2 bis del regolamento n. 974/71: in conformità a tale sistema, gli icm da corrispondere sulle importazioni nel Regno Unito venivano versati, con l'assenso di tale Stato membro, direttamente dalle autorità dello Stato membro esportatore; vale a dire l'Irlanda.

5 Le merci esportate nel Regno Unito dall'attrice nella causa principale consistevano in quarti anteriori di carne bovina refrigerata, privati dell'atlante. Le autorità irlandesi classificavano tale merce nella sottovoce 4 aa) della voce 02.01 A II a) della TDC, come «pezzi non disossati», e riscuotevano l'icm previsto per tali esportazioni.

6 Le autorità britanniche adottavano una diversa classificazione doganale ed includevano la suddetta merce, all'importazione nel Regno Unito, nella sottovoce 2 bb) della stessa voce doganale, come busti e quarti anteriori, «altri» rispetto a quelli di cui alla sottovoce 2 aa). La sottovoce 2 bb) riguardante questi «altri» quarti prevedeva allora la concessione di icm all'importazione meno elevati di quelli contemplati per i «pezzi non disossati».

7 In base alla classificazione della merce adottata dalle autorità doganali britanniche, l'ente d'intervento irlandese incaricato dell'applicazione degli icm versava all'interessata all'importazione nel Regno Unito l'icm corrispondente alla suddetta classificazione doganale e non a quella adottata all'esportazione dalle autorità doganali irlandesi.

8 Nel frattempo, la Commissione, interpellata dal Regno Unito sulla classificazione doganale di tale merce, prendeva in esame il problema. Con regolamento 11 aprile 1979, n. 745 (GU n. L 95, pag. 1), essa stabiliva un nuovo metodo di calcolo degli icm, in forza al quale gli icm da applicare alle due

sottovoci doganali in questione risultavano identici. Successivamente, col regolamento 11 maggio 1979, n. 936 (GU n. L 117, pag. 9), essa definiva la questione della classificazione dei suddetti prodotti, stabilendo che questi andavano classificati nella sottovoce 02.01 A II a) 4 aa).

9 L'attrice nella causa principale contesta la legittimità della decisione delle autorità nazionali irlandesi di versarle, all'importazione nel Regno Unito, l'icm corrispondente alla sottovoce doganale 02.01 A II a) 2 bb) applicata dalle autorità britanniche. Essa sostiene infatti che, a norma dell'art. 2 bis del regolamento del Consiglio n. 974/71, lo Stato membro esportatore è vincolato dalla classificazione adottata dallo Stato membro importatore solo fino a quando intervengano una ufficiale presa di posizione da parte della Commissione o una decisione della Corte di giustizia che stabiliscano la classificazione da attribuire alla merce in questione. Ciò si verifica, a suo avviso, nel caso in esame, poiché il problema della classificazione doganale di cui trattasi deve essere risolto alla luce del soprammenzionato regolamento della Commissione n. 936/79 e in esecuzione della sentenza che pronuncerà la Corte di giustizia nel presente giudizio.

10 Il convenuto nella causa principale oppone che la propria decisione di versare l'icm corrispondente alla classificazione doganale adottata dalle autorità britanniche è del tutto conforme alle disposizioni del regolamento della Commissione, n. 1380/75, e in particolare agli artt. 10 bis e 11.

11 Al fine di risolvere questo problema, la High Court, chiamata a dirimere la controversia, ha sottoposto a questa Corte le tre seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se le disposizioni della tariffa doganale comune delle Comunità europee (adottata col regolamento (CEE) n. 950/68, successivamente modificato) vadano interpretate per il periodo 20 marzo 1978 - 20 aprile 1979, nel senso che i quarti di carne bovina refrigerata, privati dell'atlante, vanno classificati ai fini doganali nella sottovoce 02.01 A II a) 4 aa) ed assoggettati, negli scambi fra gli Stati membri, ad importi compensativi monetari negativi all'esportazione e positivi all'importazione al tasso corrispondente a tale voce doganale.

2) In caso di soluzione affermativa della questione di cui al precedente punto 1), se le disposizioni dell'art. 10 bis, e 11, n. 2, del regolamento n. 1380/75 vadanno interpretate nel senso che esse impongono al convenuto di versare all'attrice importi compensativi monetari al tasso corrispondente alla voce doganale di cui trattasi anziché al tasso corrispondente ad un'altra voce, nella quale, conformemente alla notifica effettuata ai sensi dell'art. 10 bis, n. 4, la merce è stata classificata all'atto dell'importazione nello Stato membro di destinazione.

3) In caso di soluzione negativa di una delle questioni precedenti, se le summenzionate disposizioni del regolamento n. 1380/75 vadano interpretate nel senso che esse impongono al convenuto l'obbligo di rimborsare all'attrice gli importi compensativi monetari in eccesso riscossi, all'atto dell'esportazione di tali merci dall'Irlanda, per via dell'applicazione della voce doganale 02.01 A II a) 4 aa)».

Sulla prima questione

12 Nella sua prima questione, il giudice nazionale solleva anzitutto il problema della classificazione doganale dei prodotti di cui trattasi relativamente alle disposizioni della TDC da applicarsi all'epoca considerata, come enunciate dai regolamenti del Consiglio 7 novembre 1977, n. 2500 (GU n. L 289) e 27 novembre 1978, n. 2800 (GU n. L 335).

13 Dalla sentenza di rinvio risulta che il prodotto di cui si contesta la classificazione doganale consiste in quarti anteriori di carne bovina refrigerata, privati dell'atlante, un ossicino del peso di circa 500 grammi situato nel collo dell'animale.

14 Secondo le disposizioni della TDC in vigore all'epoca considerata, i «busti e quarti anteriori» di carne bovina fresca o refrigerata, sono inclusi nella sottovoce doganale 02.01 A II a) 2, le cui lettere aa) e bb) operano una distinzione tra i quarti aventi determinate caratteristiche per il loro peso, il grado di ossificazione ed il colore di alcune componenti essenziali, e gli «altri» quarti.

15 Poiché la descrizione delle merci considerate in tale sottovoce non contiene alcuna precisazione riguardo alla possibilità ch'essa si applichi ai quarti ante-

riori che non presentino tutte le ossa, è opportuno, al fine di determinarne il campo d'applicazione, tener conto dei criteri interpretativi sanciti dalla TDC.

16 Dalle «Note complementari» del capitolo 2 della TDC, e specialmente dalla nota sub 1, e), risulta che si considera «quarto anteriore» nel senso, tra l'altro, della sottovoce di cui trattasi, la parte anteriore della mezzena «comprendente tutte le ossa, nonché il colletto e la spalla, con un minimo di quattro costole ed un massimo di dieci costole, con o senza la pancia».

17 Non si può interpretare l'espressione «comprendente tutte le ossa», che figura nella nota, come riferentesi unicamente alle costole con esclusione delle ossa del colletto. In effetti, la circostanza che sia la nota stessa a definire espressamente il numero minimo e massimo di costole che deve essere presente nel taglio in questione implica che tale espressione non concerne le costole, ma le altre ossa, comprese quelle del colletto.

18 Ritenuta questa definizione dei prodotti di cui alla sottovoce 02.01 A II a) 2 bb), è quindi da escludere che quarti anteriori come quelli di cui trattasi nella fattispecie, privati di un osso del collo, sia pure di minime dimensioni, possano classificarsi nella suddetta sottovoce.

19 Dalla «Regole generali d'interpretazione della nomenclatura della tariffa doganale comune», e precisamente dalle regole enunciate al punto 3, c), risulta che, ai fini della classificazione dei suddetti prodotti, si può prendere in considerazione solo la sottovoce doganale 02.01 A II a) 4 relativa agli «altri» prodotti, diversi dalle carcasse, mezzene e quarti anteriori e posteriori. Tenuto conto del fatto che le lettere aa) e bb) di questa sottovoce concernono rispettivamente i «pezzi non disossati» ed i «pezzi disossati» e che il disossamento di tali prodotti è soltanto parziale, limitandosi all'asportazione di un ossicino del collo, la classificazione doganale più opportuna in base alla TDC è, nel caso di specie, «pezzi non disossati», ai sensi delle lettere aa) della suddetta sottovoce 02.01 A II a) 4.

20 Il giudice nazionale domanda poi se, dovendosi classificare nel senso suddetto le merci in questione, l'aliquota degli importi compensativi fosse, per tali merci, quella relativa alla predetta sottovoce doganale.

21 Come la Corte ha affermato nella propria giurisprudenza (sentenza 4 luglio 1978, causa 5/78, Milchfutter, Racc. pag. 1597; sentenza 28 marzo 1979, causa 158/78, Biegi, Racc. pag. 1103), salvo disposizione espressa, sarebbe fuori luogo dare applicazioni divergenti alle voci della tariffa doganale comune, per uno stesso prodotto, a seconda che si tratti della sua classificazione per la riscossione di dazi doganali, dell'applicazione del regime delle organizzazioni comuni di mercato o di quello degli importi compensativi monetari.

22 Stando così le cose la prima questione dev'essere risolta affermando che le disposizioni della TDC in vigore nel periodo 20 marzo 1978 - 20 aprile 1979 vanno interpretate nel senso che i quarti anteriori di carne bovina fresca o refrigerata privati dell'atlante si devono classificare nella sottovoce 02.01 A II a) 4 aa) e sono soggetti all'importo compensativo monetario relativo a tale sottovoce.

Sulla seconda questione

23 Con la seconda questione, il giudice nazionale vuole essenzialmente sapere se, nel caso in cui l'operatore abbia espletato le formalità d'esportazione stabilite dall'art. 10 bis del regolamento della Commissione n. 1380/75 e qualora sia stata fornita la prova dell'espletamento delle formalità d'importazione conformemente alle condizioni di cui all'art. 11, n. 2, del suddetto regolamento, lo Stato membro esportatore sia vincolato, per quanto riguarda il versamento degli importi compensativi all'importazione, dalla classificazione doganale, eventualmente diversa da quella che esso stesso applica, adottata dallo Stato membro importatore e che gli sia stata notificata in conformità a quanto disposto dall'art. 10, n. 4, del suddetto regolamento.

24 L'attrice nella causa principale ha osservato fra l'altro che, benché lo Stato membro esportatore secondo il sistema di cui all'art. 2 bis del regolamento del Consiglio n. 974/71, modificato dal regolamento del Consiglio n. 1112/73, non possa sostituire la propria classificazione a quella dello Stato membro importatore, esso non è tuttavia tenuto ad applicare la classificazione adottata dallo Stato membro importatore quando quest'ultima si riveli,

rispetto ad un regolamento d'interpretazione della Commissione o ad una decisione della Corte di giustizia sulla classificazione da applicarsi ai prodotti considerati, non conforme alla TDC. Secondo l'attrice nella causa principale, ciò si verifica nella fattispecie, sia tenendo conto del regolamento della Commissione n. 936/79, che classifica i prodotti considerati nella sottovoce 02.01 A II a) 4 aa), sia riferendosi alla sentenza della Corte di giustizia, che nel presente procedimento deve pronunciarsi sulla classificazione doganale dei prodotti di cui trattasi, qualora venga confermata l'esattezza della classificazione effettuata dallo Stato membro esportatore.

25 Indipendentemente dal fatto che un regolamento della Commissione il quale precisi le condizioni di classificazione sotto una determinata voce o sottovoce doganale ha carattere costitutivo e non può quindi avere efficacia retroattiva (sentenza 28 marzo 1979, Biegi, loc. cit.), si deve osservare che la tesi sopra esposta discende da un'errata interpretazione dell'art. 2 bis del regolamento del Consiglio n. 974/71.

26 Come è stato recentemente affermato dalla Corte nella sentenza 18 settembre 1980 (causa 795/79, Pesch, non ancora pubblicata), il sistema contemplato dalla suddetta norma è conforme ai principi generali rilativi all'applicazione della tariffa doganale comune ed a quelli che disciplinano il funzionamento degli importi compensativi. È infatti assodato, in primo luogo, che la determinazione degli importi compensativi monetari da applicare all'importazione o all'esportazione è legata alla classificazione doganale delle merci importate e, in secondo luogo, che l'applicazione della tariffa doganale comune è rispettivamente di competenza, per ciascuna importazione e per ciascuna esportazione, dello Stato membro importatore e dello Stato membro esportatore.

27 Nella stessa sentenza la Corte ha precisato che le disposizioni del regolamento della Commissione n. 1380/75, modificato dal regolamento della Commissione 11 luglio 1977, n. 1556, corroborano tale interpretazione. L'art. 11, n. 2, del suddetto regolamento stabilisce infatti che, qualora lo Stato membro esportatore si avvalga della facoltà offertagli dall'art. 2 bis del regolamento n. 974/71, il pagamento, da parte di quest'ultimo Stato, dell'importo compensativo all'importazione dovuto dallo Stato membro importatore è subordinato, fra l'altro, «alla presentazione della prova dell'avvenuto espletamento delle formalità doganali». Dato che le formalità doganali d'importazione implicano necessariamente la classificazione doganale della merce in conformità al criterio adottato dalle autorità nazionali dello Stato membro

importatore, nel sistema in questione la classificazione doganale adottata dallo Stato membro importatore vincola lo Stato membro esportatore per il versamento degli importi compensativi all'importazione.

28 Parimenti, l'art. 10 bis del summenzionato regolamento n. 1380/75, disponendo al n. 4, a proposito del transito comunitario, che le autorità dello Stato membro in cui la merce viene immessa al consumo dopo l'espletamento delle formalità doganali notifichino all'ufficio doganale di partenza l'eventuale diversa classificazione adottata all'importazione, conferma implicitamente che la classificazione doganale della merce importata è di competenza dello Stato membro importatore e che un'eventuale divergenza tra la classificazione doganale adottata dallo Stato membro importatore e quella effettuata dallo Stato membro di provenienza ha l'unico effetto di far nascere a favore di quest'ultimo il diritto di esserne informato.

29 Se è vero che, in conformità al principio di cui all'art. 5 del Trattato e considerata la necessità di un'applicazione uniforme delle norme comunitarie nell'ambito del mercato comune, qualsiasi Stato membro che abbia adottato una classificazione doganale rivelatasi, alla luce di una sentenza interpretativa della Corte in materia di TDC, non conforme a quest'ultima, deve trarre dalla suddetta sentenza le dovute conseguenze al fine di effettuare una classificazione doganale corretta, ciononostante una siffatta sentenza non attribuisce allo Stato membro esportatore, neppure nell'ambito del sistema di cui all'art. 2 bis del regolamento del Consiglio n. 974/71, il potere di sostituirsi allo Stato membro importatore nella classificazione doganale da applicare alle merci, al momento della loro entrata nel territorio doganale di quest'ultimo Stato.

30 Benché, in alcuni casi, il sistema previsto dall'art. 2 bis del regolamento n. 974/71 sia indubbiamente di natura tale da creare difficoltà per gli operatori economici, qualora la classificazione doganale adottata dallo Stato membro esportatore sia diversa da quella adottata dallo Stato membro importatore, queste difficoltà non sono tuttavia imputabili alle modalità di applicazione di tale sistema, ma possono sorgere anche indipendentemente da quest'ultimo giacché sono inerenti allo stato attuale della disciplina comunitaria in materia di classificazione doganale.

31 Inoltre non sembra che, nel caso in esame, l'interessata — considerata l'annotazione apposta dall'ufficio doganale dello Stato membro importatore sull'

esemplare di controllo T 5, riguardante la classificazione doganale da esso effettuata — si sia valsa dei mezzi previsti dal diritto interno di detto Stato membro per contestare, dinanzi alla competenti autorità dello stesso Stato, la conformità alla TDC della classificazione doganale controversa e, di conseguenza, dell'aliquota dell'importo compensativo monetario all'importazione risultante da tale classificazione.

32 Per tali motivi, la seconda questione dev'essere risolta affermando che le disposizioni del regolamento della Commissione 29 maggio 1975, n. 1380, vanno interpretate nel senso che lo Stato membro esportatore il quale, in forza del sistema di cui all'art. 2 bis del regolamento del Consiglio n. 974/71, modificato dal regolamento del Consiglio n. 1112/73, paghi, con l'assesso dello Stato membro importatore, gli importi compensativi monetari dovuti da quest'ultimo, è vincolato dalla classificazione doganale adottata da questo Stato e può versare gli importi compensativi monetari dovuti da quest'ultimo, è vincolato dalla classificazione doganale adottata da questo Stato e può versare gli importi compensativi monetari dovuti dalla Stato membro importatore solo in base all'aliquota corrispondente alla classificazione effettuata da quest'ultimo.

Sulla terza questione

33 Con la terza questione il giudice nazionale vuol sapere se, qualora, come nel caso di specie, la merce esportata da uno Stato membro ed importata in un altro Stato membro non costituisca oggetto della medesima classificazione doganale, e la classificazione doganale all'esportazione sia conforme alla TDC, lo Stato membro esportatore possa, nell'ambito del sistema di cui all'art. 2 bis del regolamento del Consiglio n. 974/71, rimborsare agli operatori economici la differenza tra l'importo compensativo monetario riscosso all' esportazione e quello, meno elevato, che sarebbe stato riscosso dallo Stato esportatore in base alla classificazione doganale adottata dallo Stato membro importatore.

34 Dalle considerazioni svolte in precedenza a proposito della seconda questione risulta che il rimborso di un siffatto supplemento di importo compensativo monetario, privo di fondamento giuridico nella classificazione doganale adottata dallo Stato membro esportatore, sarebbe in contrasto con la disciplina comunitaria relativa alla TDC e con quella che regola il funzionamento degli importi compensativi monetari.

35 Tenuto conto di tutti questi elementi, si deve quindi risolvere la terza questione affermando che le disposizioni del regolamento del Consiglio n. 974/71, e in particolare l'art. 2 bis, e quelle del regolamento della Commissione 29 maggio 1975, n. 1380, vanno interpretate nel senso che lo Stato membro esportatore non ha la facoltà di versare agli operatori economici la differenza tra l'importo compensativo monetario all'esportazione corrispondente alla classificazione doganale da esso adottata e l'importo compensativo monetario all'esportazione meno elevato, che corrisponderebbe alla classificazione doganale all'importazione adottata dallo Stato membro importatore.

Sulle spese

Le spese sostenute dal Regno Unito e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione; nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunziarsi sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Prima Sezione),

pronunziandosi sulle questioni sottopostele dalla High Court d'Irlanda con sentenza 31 luglio 1980, dichiara:

1° **Le disposizioni della TDC in vigore nel periodo 20 marzo 1978 - 20 aprile 1979 vanno interpretate nel senso che i quarti anteriori di carne bovina fresca o refrigerata privati dell'atlante si devono classificare nella sottovoce 02.01 A II a) 4 aa) e sono soggetti all'importo compensativo monetario relativo a tale sottovoce.**

2° **Le disposizioni del regolamento della Commissione 29 maggio 1975, n. 1380, vanno interpretate nel senso che lo Stato membro esportatore il quale, in forza del sistema di cui all'art. 2 bis del regolamento del Consiglio n. 974/71, modificato dal regolamento del Consiglio n. 1112/73, paghi, con l'accordo dello Stato membro importatore, gli**

importi compensativi monetari dovuti da quest'ultimo, è vincolato dalla classificazione doganale adottata da questo Stato e può versare gli importi compensativi monetari dovuti dallo Stato membro importatore, solo in base all'aliquota corrispondente alla classificazione effettuata da quest'ultimo.

3° Le disposizioni del regolamento del Consiglio n. 974/71, e in particolare l'art. 2 bis, e quelle del regolamento della Commissione 29 maggio 1975, n. 1380, vanno interpretate nel senso che lo Stato membro esportatore non ha la facoltà di versare agli operatori economici la differenza tra l'importo compensativo monetario all'esportazione corrispondente alla classificazione doganale da esso adottata e l'importo compensativo monetario all'esportazione meno elevato, che corrisponderebbe alla classificazione doganale all'importazione adottata dallo Stato membro importatore.

Koopmans O'Keeffe Bosco

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 1° ottobre 1981.

Per il cancelliere

J. A. Pompe

cancelliere aggiunto

Il presidente della Prima Sezione

T. Koopmans

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE SIR GORDON SLYNN DEL 2 LUGLIO 1981 [1]

Signor Presidente,
signori Giudici,

la presente causa è giunta dinanzi alla Corte in seguito a domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal presidente della High Court d'Irlanda il 31 luglio 1980, nell ambito di un procedimento in cui la Anglo-Irish Meat Company Limited pretende dal ministero dell'agricol-

1 — Traduzione dall'inglese.